

Regolamento per la frequenza volontaria presso le strutture dell'Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai soggetti maggiorenni (studenti diplomati o laureati) che richiedono di accedere ai reparti o servizi dell'Azienda per acquisire o perfezionare conoscenze tipiche dell'attività sanitaria, tecnica o amministrativa espletata all'interno dell'Azienda.

Saranno ammessi alla frequenza volontaria le figure corrispondenti ai profili professionali operanti in Azienda, in base alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di personale del SSN.

Il presente regolamento non si applica:

- Tirocini e stage formativi curricolari, disciplinati da specifica normativa e dalle convenzioni sottoscritte dall'Azienda con le istituzioni di formazione professionali o universitaria;
- Percorsi formativi rivolti a personale dipendente di altre aziende, che prevedono specifici accordi tra le rispettive direzioni;
- Frequenze volontarie disciplinate nell'ambito di convenzioni con associazioni di volontariato.

Art. 2

Disposizioni generali

L'attività di frequenza non comporta l'istaurazione di rapporto di impiego, di prestazione d'opera professionale o di collaborazione coordinata e continuata con l'Azienda e non può essere retribuita sotto alcuna forma, inoltre non dà diritto a rimborsi spese o altre agevolazioni che comportino oneri finanziari a carico dell'Azienda.

L'Azienda non può utilizzare i frequentatori per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva.

I frequentatori agiscono in qualità di osservatori e non possono esercitare direttamente mansioni o funzioni che rientrino nelle competenze tecnico-professionali del personale dipendente o convenzionato, né sostituirli.

In nessun caso i frequentatori possono essere impiegati per garantire o integrare il normale funzionamento delle strutture.

I frequentatori volontari sono collocati, per l'aspetto didattico, sotto la responsabilità dei rispettivi Direttori di Struttura, ai quali competono anche le correlate funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 3

Ammissione alla frequenza

Le domande di frequenza devono essere presentate al Servizio Sviluppo Risorse Umane utilizzando a tal fine il modulo disponibile sul sito internet dell'Azienda ed allegato (Allegato 1).

Il Servizio si riserva di accogliere la domanda in considerazione della compatibilità con le condizioni organizzative che ne derivano.

Il Servizio Sviluppo Risorse Umane, valuta in prima istanza l'ammissibilità della richiesta e la inoltra al Responsabile della Struttura ospitante, o alla Direzione Professioni Sanitarie per l'acquisizione del parere.

Il Servizio Sviluppo Risorse Umane, in caso di parere favorevole del Responsabile di Struttura/Direzione Professioni Sanitarie, autorizza la frequenza e ne dà comunicazione all'interessato previa visione e integrale accettazione del presente regolamento.

L'inizio della frequenza, conseguente all'ammissione, è subordinato alla consegna della documentazione richiesta:

- Copia attestato di partecipazione al corso aziendale svolto in modalità FAD sulla sicurezza;
- Copia certificato di idoneità o nulla osta rilasciato dal medico competente;
- Eventuale documentazione di avvenuto pagamento della quota di 70 euro a titolo di rimborso spese per i controlli sanitari. La quota non è dovuta dai frequentatori che, a giudizio del medico competente, non devono essere sottoposti ai controlli sanitari cui al successivo articolo 5. In caso di inidoneità sanitaria o di rinuncia anticipata alla frequenza la somma versata a titolo di rimborso spese non verrà restituita all'interessato.
- Copia polizza assicurativa personale infortuni. Gli aspiranti frequentatori dovranno essere in possesso di polizza infortuni integrata da copertura per rischio radiazioni nel caso di frequenza presso strutture che utilizzano apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti.

La polizza assicurativa deve essere valida per tutto il periodo della frequenza.

Nelle more dell'istruttoria per l'ammissione alla frequenza, i richiedenti non potranno frequentare le strutture dell'Azienda.

Art. 4

Durata

La frequenza volontaria, concessa ad insindacabile giudizio dell'Azienda, può avere durata non superiore a 12 mesi.

La frequenza volontaria può essere rinnovata per un massimo di 12 mesi a insindacabile giudizio dell'Azienda e a seguito di una valutazione dell'interesse aziendale al proseguimento.

I tempi e le modalità della frequenza sono concordate, nel rispetto del presente regolamento, con il Responsabile della struttura ospitante.

Art. 5

Sicurezza

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i frequentatori prima di iniziare la frequenza presso le strutture dell'azienda, sono tenuti a seguire le iniziative formative organizzate dall'azienda in materia di sicurezza e a sottoporsi a visita medica da parte del medico competente o autorizzato.

L'autorizzazione alla frequenza sarà subordinata all'esito positivo degli accertamenti sanitari. Relativamente alla formazione sulla sicurezza, all'atto della consegna della domanda di frequenza, l'ufficio di segreteria del Servizio Sviluppo Risorse Umane fornisce al frequentatore le istruzioni per la frequenza obbligatoria di un corso FAD sulla sicurezza. Al termine del corso, il frequentatore stampa l'attestato di partecipazione e lo consegna all'ufficio di cui sopra per i successivi adempimenti. Nel caso di frequenze volontarie superiori a 60 giorni il frequentatore dovrà partecipare al corso di formazione obbligatoria previsto dal D.Lgs. 81/2008 e consegnare il relativo attestato al Servizio Sviluppo Risorse Umane. Non possono essere ammesse alla frequenza volontaria le aspiranti in stato di gravidanza per tutto il periodo di stensione obbligatoria dal lavoro prevista dalla normativa vigente.

Art. 6

Trattamento dei dati

L'autorizzazione alla frequenza comporta la nomina ad Incaricato/Autorizzato di trattamento dati nei limiti e nelle forme previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 che attiene la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati. Ogni forma di trattamento di dati personali di terzi, avesse a svolgersi in pendenza della frequenza volontaria, oggetto del presente regolamento, deve avvenire secondo le istruzioni, nelle forme e nei limiti che il Direttore di Struttura, Responsabile/Delegato del trattamento, avrà assegnato, osservando con estremo rigore il più assoluto segreto professionale su ogni dato, informazione o fatto relativo a terze persone acquisito anche indirettamente. A tal fine, al momento dell'autorizzazione alla frequenza, l'Azienda fornirà il documento aziendale che sintetizza dette istruzioni.

Art. 7

Obblighi del frequentatore

Il frequentatore ha l'obbligo :

- Di mantenere la riservatezza e di non divulgare dati e notizie dei quali sia venuto a conoscenza durante la frequenza, come riportato nel precedente articolo. La violazione di questa norma costituisce grave motivo ai fini dell'immediata revoca della autorizzazione alla frequenza senza preavviso. Le istruzioni generali contenenti i principi fondamentali in tema di trattamento dei dati, il Regolamento Privacy Aziendale e le relative informative sono disponibili on line nella sezione privacy del sito internet dell'Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia e sulla intranet aziendale.
- Di rispettare ogni regolamento, procedura, direttiva, adottati dall'Azienda per i propri dipendenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; il frequentatore solleva l'Azienda da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti.
- Di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, il Codice di comportamento aziendale, il documento inerente la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità all'interno dell'Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.

- Di non svolgere attività in conflitto di interessi con l'Azienda ospitante per tutta la durata della frequenza volontaria.
- Di frequentare il corso di formazione a distanza sui rischi per la sicurezza e la salute in ambiente di lavoro e sulle misure di tutela, nonché eventuali altri corsi di formazione specifici che gli saranno indicati.
- Di attenersi alle indicazioni impartite dal Direttore della struttura ospitante.

Il frequentatore, al termine della frequenza, ovvero in caso di sospensione o rinuncia, è obbligato a riconsegnare il badge, il camice e l'eventuale dosimetro.

Art. 8

Cessazione della frequenza

Tutti i frequentatori che intendono sospendere la frequenza sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta al Servizio Sviluppo Risorse Umane.

La frequenza può essere interrotta dall'Azienda in qualsiasi momento.

Art. 9

Attestazione di frequenza

Su richiesta dell'interessato, la frequenza è oggetto di certificazione a cura del Direttore del Servizio Sviluppo Risorse Umane (Allegato 2).